



[ARMI CHIMICHE E LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI DIRITTO INTERNO]

No ©copyright - 2002 Avv. Nicola Canestrini - Studio legale Canestrini.

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.

Del vertice dei G8 nel luglio del 2001 Genova si parlerà ancora a lungo.

In queste ultime settimane l'attenzione dell'opinione pubblica più attenta si è concentrata sull'impiego del gas o componente chimico CS (ortoclorobenzalmalonitrile per gli addetti ai lavori) da parte delle forze dell'ordine durante le durissime repressioni nei confronti dei manifestanti durante il vertice.

Il CS: una classificazione giuridica

Il CS entra a far parte dell'armamento standard in dotazione alle forze di pubblica sicurezza nel 1991, con il DPR 5 ottobre 1991, n. 359 (in Gazz. Uff., 11 novembre, n. 264), rubricato *Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*.

In particolare, l'articolo 12, comma 2, del citato DPR stabilisce che “gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti simili, ad effetto neutralizzante reversibile.”


Tale norma va comunque coordinata con la Legge 18 aprile 1975, n.110, rubricata *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, all'articolo 1 stabilisce che

“Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.”

Secondo l'ordine di classificazione normativa gli “aggressivi chimici” sono dunque la terza categoria di armi da guerra. La giurisprudenza annovera in questa categoria tutte le sostanze gassose, liquide o solide, che, diffuse nell'area e sparse sulle acque o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni anatomico – funzionali di varia natura, tali da compromettere, in via definitiva o solo anche temporanea, l'integrità dell'organismo umano. In relazione agli effetti che si producono sull'organismo medesimo, tali sostanze si distinguono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i lacrimogeni (Cassazione 30.1.1982, Boscarolo in Cass. pen. 1982 pag. 2058). Sono dunque compresi nella categoria delle armi da guerra i “candelotti lacrimogeni” (Cassazione 30.1.1982 citata).

L'uso della miscela a base di CS, una vera e propria arma da guerra in quanto arma chimica, pone diversi interrogativi circa la sua legittimità, sia sul versante del diritto internazionale, che su quello del diritto interno.

Il diritto internazionale:



In ambito internazionale, l'uso di armi chimiche è da tempo oggetto di normativa restrittiva.

Già nell'antichità venivano usate sostanze chimiche – batteriologiche a scopi bellici (la prima azione di guerra batteriologica viene fatta risalire al 1743, quando alcuni coloni americani distribuirono coperte contaminate dal virus del vaiolo a una tribù indiana, con il deliberato scopo di sterminarla).

La nascita delle moderne armi chimiche è da far risalire al 22 aprile 1915, quando l'esercito tedesco, durante un attacco a Ypern, fece uso di gas di cloro provocando la morte di 5.000 uomini e lesioni ad altri 10.000. Nel 1916 venne impiegato per la prima volta un aggressivo chimico specificamente sviluppato per scopi militari (il fosgene, sostanza velenosa con azione a livello polmonare). In sequenza sempre più rapida vennero poi sviluppate e impiegate nuove sostanze: veleni per via cutanea e per inalazione, nonché sostanze irritanti e capaci di penetrare nelle maschere. Fino al termine del primo conflitto mondiale furono complessivamente 125.000 gli aggressivi chimici impiegati, che causarono la morte o il ferimento di 1.300.000 uomini.

□ **1925: Protocollo di Ginevra**

La pressione esercitata dall'opinione pubblica mondiale, pervasa dall'orrore della "Guerra chimica" appena superata, portò il 17 giugno 1925 alla firma del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (cd. Protocollo di Ginevra), con il quale si vietava sì l'impiego di armi chimiche come mezzo di aggressione, tuttavia non lo sviluppo, né la loro produzione.

Pertanto questo Protocollo, relativamente debole, non poté evitare il ripetersi dell'impiego di armi chimiche negli anni 30, sia in Abissinia (da parte dell'esercito italiano), sia in Cina (da parte del Giappone) e nel Sinkiang (da parte dell'Armata Rossa). Nel 1937, il Dr. Gerhard Schrader, lavorando nella più assoluta segretezza, mise a punto la formula del primo gas nervino, il Tabun. Nel 1938, seguì la scoperta del Sarin (il gas asfissiante di Tokyo) e nel 1944 del Soman.

□ **Biological and Toxin Weapons Convention del 1972 (BWC)**

La BWC, o Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972 si è spinta oltre al divieto di impiego delle armi chimiche, vietando lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, lo stoccaggio e il possesso di tutte queste armi. Tuttavia, la Convenzione non contempla procedure di verifica, una scappatoia che ha permesso agli stati aderenti di continuare senza ostacoli il proprio programma di guerra biologica per altri vent'anni.

□ **Chemical Weapons Convention del 1993 (CWC)**

A questo problema vuole ovviare la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993, la Convenzione sulle armi chimiche del 1993 (in sigla CWC - Chemical Weapons Convention), ratificata in Italia nel 1995 ed entrata in vigore con il deposito del 65mo strumento di ratifica il 29 aprile 1997, la quale stabilisce rigorose procedure di controllo e verifica sulle armi chimiche.

La Convenzione di Parigi, strumento di grande rilevanza nell'ambito del processo di disarmo internazionale, "considerando che i risultati nel campo della chimica dovranno

essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanità", prevede in primo luogo l'impegno da parte degli Stati firmatari a cessare la produzione e l'uso di armi chimiche; in un secondo momento, si dovrà procedere alla distruzione degli arsenali esistenti ed allo smantellamento degli impianti per la produzione di tali armi. Per vigilare sul rispetto dei patti concordati, è stata istituita un'autorità sovranazionale (l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche) i cui organi sono dotati di penetranti poteri di controllo ed ispezione.

Alla Convenzione sono allegate, tra l'altro, tre tabelle di specificazione delle armi chimiche, classificate a seconda della loro pericolosità: si noti che per alcuni di questi composti chimici (contenuti nella Tabella 1 allegata alla Convenzione citata) è escluso l'uso anche per il cd. "law enforcement".

Solo dopo una accurata analisi dei composti contenuti nei micidiali candelotti al CS utilizzati a Genova potremo sapere quali elementi chimici sono stati usati, e se sono o meno ammessi dalle Convenzioni esistenti.

Non possiamo che concludere con le parole che compaiono sul sito del Ministero degli Esteri¹:

"Per quanto riguarda le armi di distruzione di massa, l'Italia mira al rafforzamento del regime internazionale esistente (...). In tale prospettiva, l'obiettivo dell'Italia è innanzitutto quello di favorire l'universalità e la completa applicazione delle disposizioni previste dalla Convenzione per il Bando delle Armi Chimiche, (...)".

Il servizio sanitario del GSF ha invece rilevato che *"durante le manifestazioni di piazza di venerdì e sabato sono stati fatti continui interventi a seguito dell'uso massiccio di lacrimogeni e gas urticanti che, oltre agli effetti irritativi alle mucose e sulla cute, hanno causato numerose crisi broncostenotiche grave impatto psicologico nell'immediatezza e disturbi gastro-intestinali nei giorni successivi. Sono state inoltre segnalate ustioni al capo ed al tronco dovute all'impatto diretto con i candelotti che venivano regolarmente sparate ad altezza d'uomo"*.

Uso delle armi e l'articolo 53 Codice Penale

Si vuole qui analizzare il punto di vista strettamente penalistico, e limitatamente all'uso da parte delle forze dell'ordine, degli "artifici di miscela di CS".

Vi sono peraltro ulteriori rilevanti questioni circa il rispetto delle regole d'ingaggio, le autorizzazioni del Ministero della Sanità (anche per la "mancanza" – a che si conosce – del requisito di reversibilità degli effetti della miscela al CS!), gli effetti della esposizione degli abitanti e i profili di eventuali reati ambientali – anche per una eventuale applicazione della recente massima della Cassazione a Sezioni Unite in tema di disastro ambientale e risarcibilità de danno morale (Cassazione SS.UU. civili, sentenza n° 2515 del 21/02/2002 – cd. Sentenza Seveso) - connessi all'uso massiccio della miscela al CS. Il Genoa Legal Forum sta lavorando per verificare questi ed altri ulteriori profili allo scopo di sollecitare un eventuale intervento della magistratura.

¹ <http://www.esteri.it/polestera/organismim/italiaedisarmo.htm>.

L'articolo 53 del Codice Penale, rubricato "Uso legittimo delle armi" stabilisce che, ove difettino i presupposti della legittima difesa e dell'adempimento di un dovere,

*non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessit  di **respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorit ***

– e qualora altri mezzi non siano possibili per respingere la violenza o vincere la resistenza (Cassazione penale, sez. IV, 15 febbraio 1995, n. 2148).

Nei video delle giornate di Genova si vedono molte scene di persone inermi, e che dunque non stavano resistendo all'Autorit  nel senso della norma suddetta. Di pi : certamente sarebbero state disposte a seguire eventuali istruzioni da parte delle forze dell'ordine .. se vi fossero state!

Le immagini mostrano invece bombardamenti tutt'altro che mirati (e anche qui vi   un ulteriore profilo di illiceit ) con i micidiali candelotti lacrimogeni, sparati anche ad altezza d'uomo, con la possibilit  di configurare il reato ulteriore di lesioni volontarie (consumate o tentate).


Non pare dunque davvero che l'uso dei gas fosse legittimo dal punto di vista dell'articolo 53 c.p.: per mero scrupolo si pu  comunque aggiungere che nemmeno la semplice disobbedienza   ritenuta condizione sufficiente per l'uso legittimo delle armi (Vincenzo Mancini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1961, 312ss.; nel senso della mancanza del requisito di proporzionalit  Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, Diritto penale, Bologna 1999, 255ss.).

Anche da questo punto di vista, ritengo legittimo interrogarsi se – pi  che vincere della resistenza alla autorit  - in realt  non si sia voluto impedire con tutti i mezzi lo svolgimento delle manifestazioni per un "mondo diverso", limitando o impedimento un diritto costituzionalmente garantito: se cos  fosse, in gioco non sarebbe solamente l'incolumit  fisica di manifestanti, cittadini e delle stesse forze dell'ordine, ma la pietra angolare del nostro sistema democratico.

"La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione.

Essa tutela l'esercizio delle libert  e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorit ; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamit  ed infortuni."

Lo dice l'articolo 24 del Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (l.181 n.121).





No © copyright - 2003

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.